

Messaggio

numero

6474

data

16 marzo 2011

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

Istituzione della figura di assessore-giurato del Tribunale penale cantonale e della Corte di appello e di revisione penale

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio ci preghiamo sottoporre il disegno di modificazione della legge del 10 maggio 2006 sull'organizzazione giudiziaria (LOG) per istituire una figura di assessore-giurato compatibile con il codice del 5 ottobre 2007 di diritto processuale penale svizzero (CPP).

La proposta è conseguente al risultato della votazione popolare del 28 novembre 2010, nella quale il Popolo Ticinese si è opposto all'abrogazione dell'articolo 36 capoverso 1 lettera h e dell'articolo 76 capoverso 2 della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997 (Cost.). L'articolo 36 capoverso 1 lettera h Cost. attribuisce al Gran Consiglio la competenza di eleggere i giurati cantonali mentre l'articolo 76 capoverso 2 Cost. stabilisce che la legge disciplina la partecipazione dei giurati nei processi penali.

I. INTRODUZIONE

Il 1° dicembre 2010, il Consiglio di Stato ha licenziato il messaggio n. 6427 per l'adozione di un decreto legislativo urgente concernente la modificazione della legge sull'organizzazione giudiziaria per il mantenimento degli assessori-giurati. La modificazione legislativa è stata adottata in via d'urgenza per fare in modo che anche dopo il 31 dicembre 2010, data in cui sono decadute le norme cantonali sui giurati (BU 2010 245), i processi davanti al Tribunale penale cantonale possano svolgersi con l'intervento dei giurati. Il decreto legislativo urgente è stato adottato dal Gran Consiglio il 15 dicembre 2010 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2011 (BU 2010 528). Esso ha una validità di un anno, ragione per la quale le norme definitive sui giurati devono essere adottate in modo tale da poter porle in vigore al più tardi il 1° gennaio 2012.

Innanzitutto, occorre premettere che il diritto federale non ammette la figura del giurato nella forma conosciuta in Ticino fino al 2010 e il messaggio del Consiglio federale spiega in modo chiaro che il nuovo codice non contempla più la possibilità di avere delle corti d'assise. L'incompatibilità della nostra figura tradizionale di giurato risiedeva nel fatto che esso interveniva solo nella fase dibattimentale del processo penale: il giurato non partecipava alla fase preparatoria né a quella di redazione della sentenza. Il CPP federale impone che tutti i componenti del collegio giudicante partecipino al procedimento dall'inizio alla fine. In particolare, tutti i membri del tribunale devono esaminare gli atti. A questo

proposito, l'articolo 330 capoverso 2 CPP è esplicito: *"in caso di autorità giudicante collegiale, chi dirige il procedimento fa circolare gli atti"*. Con la nuova procedura, è importante che chi giudica studi gli atti già prima del dibattimento perché, a differenza di quanto avveniva nella procedura penale cantonale, non tutte le prove vengono assunte o ri-assunte nel corso del dibattimento (art. 343 CPP). Per rispettare la volontà popolare senza violare il diritto federale occorre pertanto istituire una figura di giurato che sia presente durante tutto il procedimento davanti al tribunale: si tratta in sostanza sia di anticipare il momento a partire dal quale il giurato partecipa al procedimento, sia di prolungare la fase di intervento fino alla redazione delle motivazioni scritte della sentenza. Il collegio giudicante deve essere composto non appena l'atto d'accusa viene depositato davanti al tribunale. Se, da un lato, l'esame dell'atto d'accusa e dell'adempimento dei presupposti processuali deve essere effettuato dal presidente della corte (art. 329 cpv. 1 CPP), dall'altro lato, già le competenze dell'articolo 329 capoversi 2-5 CPP devono essere esercitate dal tribunale completo. Tra queste ultime competenze figurano la decisione di sospensione del procedimento e il rinvio dell'accusa al procuratore pubblico per la completazione o la rettifica. Pertanto, al più tardi al momento in cui devono essere adottate le decisioni previste dall'articolo 329 capoversi 2-5 CPP, la corte giudicante deve essere al completo e rimane in quella composizione fino alla fine della procedura.

Con la soluzione adottata in via provvisoria mediante il decreto legislativo di carattere urgente, l'intervento dei giurati è stato esteso alla fase predibattimentale e a quella successiva alla pronuncia della sentenza, che comprende la redazione della sentenza. Per il resto, sono state essenzialmente riprese in via transitoria le norme previgenti in attesa dell'adozione di una regolamentazione definitiva.

L'elaborazione del testo di legge annesso al messaggio si fonda sulle considerazioni che seguono, che tengono conto che, nella campagna per la votazione del 28 novembre 2010, a più riprese è stato fatto riferimento al modello ginevrino - unico rimasto in Svizzera - quale esempio da seguire. D'altronde, anche nel rapporto n. 6427 R del 10 dicembre 2010 della Commissione della legislazione sul messaggio per l'adozione di un decreto legislativo urgente concernente la modificazione della legge sull'organizzazione giudiziaria per il mantenimento degli assessori-giurati è stato indicato che *"un possibile modello è quello adottato dal Canton Ginevra"*.

II. CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA

1. Limite di intervento dei giurati

Secondo il diritto procedurale penale cantonale, gli assessori-giurati intervenivano obbligatoriamente nei procedimenti davanti alla Corte delle assise criminali, vale a dire nei casi in cui il procuratore pubblico proponeva una pena detentiva superiore a tre anni, mentre nei procedimenti davanti alla Corte delle assise correzionali, che giudicavano i reati quando il procuratore pubblico proponeva una pena detentiva superiore a tre mesi (o una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità equivalenti) e fino a tre anni, gli assessori-giurati intervenivano se le parti non vi rinunciavano. Nella pratica, le parti vi rinunciavano pressoché sempre. Il Consiglio di Stato, prendendo ad esempio il cosiddetto modello ginevrino, propone la presenza obbligatoria dei giurati nei procedimenti in cui il procuratore pubblico reputi adeguata una pena detentiva superiore a dieci anni.

La proposta del Consiglio di Stato è stata ben ponderata e si fonda sulle ragioni seguenti. Innanzitutto, purtroppo, i processi per reati gravi, con proposte di pena superiori ai dieci anni, non sono più una rarità in Ticino. Basti pensare, per limitarsi ai casi degli ultimi due

anni, ai processi per gli omicidi o assassini a Castel San Pietro, Chiasso, Losone o Locarno. Sulla base di esempi di anni passati, nella competenza delle corti con giurati possono rientrare inoltre i processi per reati finanziari e criminalità organizzata gravi, nonché grossi traffici di stupefacenti. Sono soprattutto questi casi gravi ad aver scosso e a scuotere l'opinione pubblica e che quindi coinvolgono in misura più marcata il senso di giustizia dei cittadini; è in tali processi che si giustifica in modo particolare la partecipazione dei rappresentanti diretti dei cittadini nella corte giudicante. Stimiamo che davanti al Tribunale penale cantonale si possano celebrare fino a cinque processi l'anno per reati di tale gravità. Ci teniamo a precisare che l'innalzamento del limite di intervento degli assessori-giurati non deve essere interpretato come tentativo di limitare l'influenza dei giurati. Infatti, con la nostra proposta, i giurati interverranno anche nel processo di appello. L'istituzione dei giurati anche nel processo di appello conferma la volontà di lasciare un ruolo di primo piano ai giurati nei procedimenti per i reati più gravi. Ciò significa che vi potranno essere fino a una decina di casi l'anno nei quali gli assessori-giurati saranno chiamati a giudicare (in prima istanza o in appello) persone contro cui sono proposte sanzioni pesanti. Reputiamo che questa sia un'importante estensione delle competenze degli assessori-giurati, che peraltro non figurava nei rapporti commissionari del Gran Consiglio. A questo proposito, ricordiamo infatti che il rapporto di minoranza n. 6353 R2 del 31 maggio 2010 della Commissione speciale Costituzione e diritti politici sul messaggio n. 6353 del 27 aprile 2010 concernente l'abrogazione delle norme della Costituzione cantonale relative ai giurati non faceva alcun accenno all'ipotesi di introdurre i giurati in sede di appello. Nemmeno nell'opuscolo informativo della votazione cantonale del 28 novembre 2010 i contrari all'abrogazione delle norme costituzionali sui giurati avevano avanzato ipotesi di introduzione dei giurati nelle corti di appello.

Il rafforzamento del ruolo della figura dell'assessore-giurato si manifesta inoltre nell'estensione delle sue competenze nell'ambito dei procedimenti. Come è stato ricordato a più riprese, il nuovo giurato parteciperà in modo più intenso a tutta la fase predibattimentale e dovrà inoltre approfondire l'incarto prima del processo. Come indichiamo nel capitolo sui costi, non escludiamo che il numero di giornate che i giurati del 2012 dedicheranno alla giustizia possa essere superiore a quello dei giurati "tradizionali".

2. Presenza dei giurati nel processo di appello

Nel Canton Ticino, gli assessori-giurati erano presenti solo nel processo in prima istanza mentre non facevano parte del collegio giudicante davanti all'autorità di ricorso. Ciò si giustificava perché davanti all'istanza superiore era proponibile solo il ricorso per cassazione, mediante il quale potevano essere censurati, in particolare, l'errata applicazione del diritto e l'accertamento arbitrario dei fatti. Per contro, ora, la sentenza del tribunale di primo grado può essere impugnata mediante appello anche censurando l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti e l'inadeguatezza. Con questo rimedio giuridico il processo può essere ripetuto interamente o in parte e il potere di esame della Corte di appello e di revisione penale non diverge sostanzialmente da quello delle corti delle assise. Poiché il procedimento davanti all'istanza superiore è della medesima natura di quello davanti al tribunale di primo grado, reputiamo opportuno prevedere una composizione simile della corte. Inoltre, in tal modo si elimina sin dall'inizio il dubbio che le sentenze pronunciate in prima istanza da corti costituite a maggioranza da giurati vengano poi ribaltate da una corte di giudici professionisti.

Riconosciamo che vi sono anche motivi validi per non introdurre i giurati nel processo di appello. Il processo di appello non è necessariamente un rifacimento integrale del processo di prima istanza. Il processo di appello potrebbe limitarsi a esaminare solo aspetti parziali della sentenza di primo grado, come, per esempio, la qualifica giuridica del reato, le pretese di natura civile, il giudizio sulle spese e sulle indennità e riparazioni del

torto morale. Vi sono ragioni oggettive per dubitare che i giurati dispongano di nozioni sufficienti per giudicare un appello che tocca esclusivamente questioni giuridiche e che, sulla base dell'articolo 406 capoverso 1 lettera a CPP, può essere trattato in procedura scritta. Il diritto procedurale penale cantonale non prevedeva la presenza di giurati nella Corte di cassazione e di revisione penale. Seppur il ricorso per cassazione sia un rimedio giuridico di natura differente rispetto all'appello, anche la corte di cassazione, come ora quella di appello, aveva la facoltà di modificare la sentenza di condanna (o di assoluzione), e questo senza la presenza dei giurati.

Il Consiglio di Stato, dopo aver ponderato i vantaggi e gli svantaggi delle ipotesi, propende per l'estensione della partecipazione dei giurati ai processi d'appello. Di conseguenza, quando nei procedimenti davanti alla prima istanza partecipano i giurati, anche nella Corte di appello e di revisione penale devono essere presenti dei giurati. Questa impostazione corrisponde d'altronde a quella adottata nel Canton Ginevra.

3. Numero di giurati nella corte giudicante

Nel diritto cantonale i giurati erano in numero superiore ai giudici giuristi. Per esempio, nelle Corti delle assise criminali vi erano, fino alla fine del 2010, tre giudici giuristi e cinque assessori-giurati (oltre a due assessori-giurati supplenti). Il decreto legislativo di natura urgente ha ridotto di una unità il numero di giurati, pur garantendo loro la partecipazione maggioritaria nella corte, poiché il diritto federale esclude la possibilità di una corte composta di un numero pari di membri. Proponiamo pertanto che la corte giudicante, quando pronuncia con l'intervento di giurati, si componga di tre giudici giuristi e quattro giurati, oltre a due giurati supplenti. Questa composizione vale sia nei procedimenti davanti al Tribunale penale cantonale, sia in quelli davanti alla Corte di appello e di revisione penale. Anche in questo caso, la soluzione proposta è la medesima di quella adottata nel Canton Ginevra.

4. Numero di giurati da eleggere

Nel diritto cantonale previgente, il numero di giurati era determinato sulla base della popolazione domiciliata nei distretti. In occasione dell'ultimo rinnovo integrale dei giurati per il periodo 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2013, il numero di assessori-giurati da eleggere era stato fissato a 409. Occorre tuttavia precisare che vi sono posizioni vacanti perché chi ha diritto a proporli vi rinuncia o ha difficoltà a formulare delle proposte. Davanti alle corti delle assise criminali si svolgevano circa 20-25 processi l'anno, per un totale di circa 150 partecipazioni annuali di assessori-giurati che intervenivano come titolari o come supplenti. Riducendo il numero di processi in cui partecipano giurati, può essere ridotto anche il numero di giurati da eleggere. Nel Canton Ginevra vi sono dieci "juges assesseurs" in prima istanza e altrettanti nella corte di appello. Per il Canton Ticino, stimiamo che si celebrino fino a cinque processi l'anno in cui sia richiesto l'intervento di giurati. Reputiamo pertanto adeguato il numero di venti giurati. Altrimenti devono essere quelli per la corte di appello perché nei procedimenti più gravi sovente il giudizio di primo grado viene impugnato. Quindi, il numero di processi di appello con giurati si avvicinerà a quello dei procedimenti in prima istanza. Ci si può immaginare un impegno un po' minore dei giurati in appello, sia per il numero di processi in cui partecipano sia per la durata dei dibattimenti. Infatti, di regola, i processi in appello sono di durata inferiore di quelli in prima istanza.

In seguito alla nuova impostazione, rinunciamo a mantenere la divisione dei giurati per distretti, mentre confermiamo la competenza del Gran Consiglio per la loro elezione.

5. Requisiti di eleggibilità

Proponiamo di mantenere la situazione precedente, che non istituiva requisiti particolari di eleggibilità dei giurati. Sono pertanto eleggibili alla carica di giurato i cittadini che godono dei diritti politici (art. 29 cpv. 1 Cost.). Come per gli altri magistrati, anche ai giurati si applica la norma che stabilisce che essi restino in carica fino alla fine del semestre in cui hanno compiuto il settantesimo anno di età (art. 21 cpv. 1 LOG).

Essi non sono sottoposti all'esame della commissione di esperti indipendenti né sono loro richiesti requisiti di formazione. Non reputiamo nemmeno opportuno che essi siano sottoposti alla procedura di concorso.

Per contro, rispetto al diritto precedente proponiamo che le persone proposte debbano depositare nella segreteria del Gran Consiglio gli estratti originali del casellario giudiziale e dell'Ufficio di esecuzione e dei fallimenti. L'esistenza di iscrizioni in questi documenti non costituisce motivo di ineleggibilità. Spetta però al Gran Consiglio quale autorità competente all'elezione tenere eventualmente conto delle iscrizioni. Anche gli assessori-giurati sottostanno alla vigilanza del Consiglio della magistratura, il quale può punire il giurato *"inadempiente nell'esercizio delle sue funzioni o che, con il suo comportamento, offende la dignità della magistratura"* (art. 80 cpv. 1 LOG).

III. COMMENTO SULLE MODIFICAZIONI PROPOSTE

1. Legge sull'organizzazione giudiziaria

Articolo 1

Innanzitutto, precisiamo, nel nuovo articolo 1 capoverso 3, che la legge sull'organizzazione giudiziaria si applica anche agli assessori-giurati. Di conseguenza, essi sottostanno, per esempio, alle norme sull'incompatibilità per parentela (art. 18 LOG), sulla scadenza del mandato (art. 21 LOG), sulla sostituzione per vacanza (art. 23 LOG), sulla segretezza delle deliberazioni (art. 26 LOG) e a quelle sulla vigilanza da parte del Consiglio della magistratura (art. 74 e seguenti LOG).

Nel progetto manteniamo la denominazione di assessori-giurati, nonché quella di Corte delle assise criminali, quando il Tribunale penale cantonale decide con la partecipazione degli assessori-giurati. Per contro, la Corte di appello e di revisione penale mantiene questa denominazione anche quando giudica con l'intervento degli assessori-giurati. Ricordiamo che l'articolo 14 capoverso 1 CPP lascia ai cantoni la facoltà di determinare le denominazioni delle proprie autorità penali.

Articolo 7a

La norma fissa il numero di assessori-giurati. Reputiamo adeguato eleggere venti giurati per la prima istanza e altrettanti per la corte di appello. Nel secondo capoverso si precisa che la procedura di elezione avviene senza il concorso e che i candidati non sono sottoposti all'esame della commissione di esperti indipendenti che preavvisa le candidature alle cariche nella magistratura. Trattandosi di giudici non giuristi, non si esige alcuna conoscenza specifica del diritto. Essi devono però depositare, in originale, gli estratti del casellario giudiziale e dell'Ufficio di esecuzione e fallimenti.

Come in precedenza, si conferma l'incompatibilità tra la carica di giurato e quelle di membro di un'autorità cantonale o di dipendente della Confederazione o del cantone.

Articolo 20

Il capoverso 4 precisa l'inizio del periodo di nomina decennale degli assessori-giurati.

Articolo 22

Anziché deferire la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi al momento dell'apertura del processo, gli assessori-giurati rilasceranno la dichiarazione di fedeltà al momento dell'assunzione della carica.

Articolo 50

Nell'articolo è inserito un nuovo capoverso 1a, che fissa la composizione della Corte delle assise criminali e ne stabilisce le competenze. Come abbiamo spiegato sopra, ai tre giudici del tribunale sono affiancati quattro assessori-giurati e due assessori-giurati supplenti. Questa corte giudicherà le proposte di condanna a una pena detentiva superiore a dieci anni. Nella norma inoltre si precisa che, qualora il diritto federale riservi delle decisioni alla corte che ha statuito anteriormente, questa decide senza l'intervento degli assessori-giurati. Ciò si giustifica per evitare rischi di annullamenti di processi nei casi in cui non possa essere ricomposta la corte originaria.

Articolo 51

Si inserisce il riferimento alla Corte delle assise criminali.

Articolo 52

La norma, che disciplina la supplenza in caso di ricusazione o di impedimento dei giudici del Tribunale penale cantonale, precisa nel nuovo capoverso 4 che l'assessore-giurato supplente sostituisce l'assessore-giurato ricusato o impedito dal partecipare al procedimento.

Articolo 53

Si inserisce il riferimento alla Corte delle assise criminali. I capoversi 2 e 3 possono essere abrogati perché il voto dei membri della corte è già disciplinato dal diritto federale (art. 351 CPP).

Articolo 55

Il capoverso 1 precisa che quando il Tribunale penale cantonale riceve un atto d'accusa che deferisce l'imputato davanti a una corte delle assise criminali, si avvia la procedura di costituzione della corte giudicante mediante il sorteggio di dieci assessori-giurati. Nei capoversi seguenti sono state riprese diverse disposizioni previgenti riguardanti gli assessori-giurati. Alle parti è lasciata la facoltà di ricusare dei giurati senza addurre motivazioni. Alla fine della procedura di ricusa, tra i sei assessori-giurati rimasti, saranno sorteggiati i due assessori-giurati supplenti.

Articolo 63

Nel capoverso 4 si stabiliscono i casi in cui la Corte di appello e di revisione penale decide con l'intervento degli assessori-giurati. Si tratta degli appelli contro le sentenze della Corte delle assise criminali e delle domande di revisione adottate con la partecipazione di assessori-giurati. Visto che si tratta di questioni perlopiù giuridiche e accessorie rispetto alla condanna alla pena detentiva e che l'appello in tali casi può essere trattato in procedura scritta, mediante il riferimento all'articolo 406 CPP, escludiamo la partecipazione degli assessori-giurati nei processi d'appello che riguardano solo gli aspetti di natura civile, le spese, le indennità o la riparazione del torto morale e le misure ai sensi degli articoli 66-73 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (per esempio, interdizione dell'esercizio di una professione, pubblicazione della sentenza, confisca). Per

il resto, la disposizione rinvia alle norme sulla partecipazione dei giurati nella Corte delle assise criminali. Sulla base del rinvio sono applicabili, in particolare, l'articolo 50 capoversi 1a e 5, l'articolo 52 capoverso 4 e l'articolo 55. Di conseguenza, quando decide con la partecipazione dei giurati, la Corte di appello e di revisione penale si compone di tre giudici professionisti e quattro assessori-giurati, oltre che di due assessori-giurati supplenti.

2. Legge sugli onorari dei magistrati

Nell'articolo 5 della legge sugli onorari dei magistrati è fissata l'indennità riconosciuta agli assessori-giurati. La medesima norma si applica sia ai giurati del Tribunale penale cantonale, sia a quelli della Corte di appello e di revisione penale. L'indennità versata agli assessori-giurati è la medesima di quella loro corrisposta fino ad oggi, vale a dire di 190 franchi per giornata di lavoro.

3. Diritto transitorio

Reputiamo opportuno chiarire la competenza delle corti con e senza giurati nella fase di entrata in vigore delle nuove disposizioni.

In particolare, il Tribunale penale cantonale giudicherà ancora con la partecipazione (obbligatoria o facoltativa) degli assessori-giurati secondo le norme del decreto legislativo urgente gli imputati per i quali l'atto d'accusa è stato depositato entro il 31 dicembre 2011. Per gli atti d'accusa depositati dopo quella data si applicheranno le nuove disposizioni, che stabiliscono l'intervento dei giurati nei casi nei quali il procuratore pubblico propone una pena detentiva superiore a dieci anni.

La Corte di appello e di revisione penale giudicherà con la partecipazione degli assessori-giurati gli appelli e le domande di revisione contro le sentenze del Tribunale penale cantonale emanate a partire dal 1° gennaio 2012 con il coinvolgimento dei giurati. Le impugnazioni contro sentenze anteriori a quella data saranno decise, come ora, senza l'intervento dei giurati.

4. Entrata in vigore

Le norme adottate sugli assessori-giurati adottate in via provvisoria il 15 dicembre 2010 ed entrate in vigore il 1° gennaio 2011 decadranno il 31 dicembre 2011, quando scadrà il termine di un anno di validità delle disposizioni adottate mediante la procedura d'urgenza. Proponiamo pertanto di fissare l'entrata in vigore delle nuove norme al 1° gennaio 2012. Nel caso di trattazione rapida del presente messaggio da parte del Gran Consiglio sarebbe ipotizzabile anche una data di entrata in vigore anticipata. Tuttavia, per motivi organizzativi e di ordine pratico, reputiamo opportuno fissare sin d'ora una data precisa di entrata in vigore delle nuove disposizioni, che coincide con la scadenza del decreto legislativo urgente. Ciò dovrebbe inoltre agevolare la fase di transizione lasciando alle autorità interessate il tempo per organizzarsi e al Gran Consiglio di eleggere le nuove figure.

IV. COSTI

Rispetto alla situazione attuale, in cui gli assessori-giurati partecipano a circa 20-25 processi l'anno, è ipotizzabile una riduzione dei costi per le indennità. Infatti, secondo la nostra proposta, i giurati interverrebbero in media fino a cinque volte l'anno davanti alla

Corte delle assise criminali e altrettante volte davanti alla Corte di appello e di revisione penale. Sarà però loro richiesto di dedicare al processo un numero maggiore di giornate perché la fase del loro coinvolgimento è estesa e l'impegno per l'approfondimento dell'incarto è accresciuto. Seppur sia difficile stimare il numero di giornate che occuperanno gli assessori-giurati e quindi al momento non è possibile quantificare con sufficiente precisione i costi a carico dello Stato, non possiamo nemmeno escludere un aumento dei costi.

V. CONCLUSIONI

In conclusione, il Consiglio di Stato invita ad approvare l'annesso disegno di legge che dà seguito alla decisione del Popolo Ticinese nella votazione cantonale del 28 novembre 2010.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, L. Pedrazzini
Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

sull'organizzazione giudiziaria; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 16 marzo 2011 n. 6474 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge del 10 maggio 2006 sull'organizzazione giudiziaria è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 3 (nuovo)

³La legge si applica agli assessori-giurati.

Sezione 2: Assessori-giurati

Art. 7a (nuovo)

¹Il Gran Consiglio, tra i cittadini del Cantone, elegge:

- a) venti assessori-giurati aggregati al Tribunale penale cantonale;
- b) venti assessori-giurati aggregati alla Corte di appello e di revisione penale.

²Per l'elezione degli assessori-giurati non si applica la procedura di concorso e di esame della Commissione d'esperti; almeno cinque giorni prima la data dell'elezione devono essere depositati l'estratto del casellario giudiziale e l'estratto dell'Ufficio di esecuzione e fallimenti in originale.

³La carica di assessore-giurato è incompatibile con la carica di membro del Consiglio di Stato, del Gran Consiglio o di un'autorità giudiziaria, nonché con la funzione di dipendente delle amministrazioni cantonale e federale.

Art. 20 cpv. 4 (nuovo)

⁴Gli assessori-giurati assumono il loro ufficio il 1° di gennaio.

Art. 22 cpv. 2

²I giudici supplenti ordinari e straordinari e gli assessori-giurati assumono la carica con il rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi, firmando l'attestato che viene loro consegnato dal rispettivo ufficio.

Art. 50 cpv. 1, 1a (nuovo) e 2

¹Il Tribunale penale cantonale, che comprende la Corte delle assise criminali, la Corte criminale e la Corte correzionale, è composto di quattro giudici che non fanno parte di nessun'altra Sezione o Camera del Tribunale di appello.

^{1a}La Corte delle assise criminali è composta di tre giudici del Tribunale penale cantonale e di quattro e assessori-giurati e giudica i reati per i quali il procuratore pubblico propone una pena detentiva superiore a dieci anni o, nei casi in cui si debba contemporaneamente revocare la sospensione condizionale di una sanzione, una privazione della libertà superiore a dieci anni; le decisioni riservate dal diritto federale al giudice che ha statuito anteriormente sono di competenza della corte, senza l'intervento degli assessori-giurati.

²La Corte criminale è composta di tre giudici del Tribunale penale cantonale e giudica i reati per i quali il procuratore pubblico propone una pena detentiva superiore a due anni e che non eccede dieci anni, l'internamento secondo l'art. 64 del codice penale del 21 dicembre 1937 (CP), un trattamento secondo l'art. 59 cpv. 3 CP o, nei casi in cui si debba contemporaneamente revocare la sospensione condizionale di una sanzione, una privazione della libertà superiore a due anni e che non eccede dieci anni.

Art. 51

La Corte criminale e la Corte delle assise criminali sono presiedute da un giudice del Tribunale penale cantonale, che assume i compiti di direzione del procedimento previsti dalla procedura penale; il presidente della Corte può delegare a un altro membro della stessa la conduzione di una parte del procedimento.

Art. 52 cpv. 4 (nuovo)

⁴In caso di ricusa o di impedimento di un assessore-giurato, il presidente lo sostituisce con un supplente o, se i supplenti non sono disponibili, con un nuovo assessore-giurato sorteggiato; il presidente può omettere il sorteggio per la designazione di ulteriori supplenti se la corte può essere completata e se le parti acconsentono.

Art. 53

¹La Corte delle assise criminali, la Corte criminale e la Corte correzionale giudicano del fatto, del diritto, della pena e del risarcimento e decidono pure le questioni incidentali che sorgono durante i pubblici dibattimenti.

² e ³ *Abrogati.*

Art. 55 (nuovo)

Assessori giurati

¹Nel caso di deferimento di un imputato davanti a una corte delle assise criminali, il presidente estrae a sorte in seduta pubblica dieci assessori-giurati non appena ha ricevuto l'atto d'accusa.

²Il presidente comunica alle parti la data del sorteggio almeno cinque giorni prima.

³Il procuratore pubblico e l'accusato hanno il diritto di ricusare due assessori-giurati ciascuno; le ricuse vengono fatte prima dal procuratore pubblico e poi dagli accusati e non devono essere motivate.

⁴Se vi sono più accusati in un medesimo processo, essi possono accordarsi per la ricusa. In caso di disaccordo, le ricuse sono egualmente ripartite.

⁵Sull'esercizio delle ricuse che non possono essere ugualmente ripartite, come pure sull'ordine delle ricuse da parte dei singoli accusati, decide il presidente.

⁶Il presidente può anche consentire il sorteggio di un maggior numero di assessori-giurati in modo che ogni accusato possa ricusarne almeno uno.

⁷Effettuata la ricusa, il presidente estrae a sorte gli assessori-giurati supplenti; essi assistono ai dibattimenti, ma non prendono parte alle deliberazioni se non in caso di sopravvenuto impedimento di un assessore-giurato.

⁸In caso di reati contro l'integrità sessuale, il presidente fissa alla vittima un termine di cinque giorni per comunicare se esige che del tribunale giudicante faccia parte almeno una persona del suo sesso; se la vittima lo esige, e adempiute le formalità di ricusa non risulta far parte del tribunale giudicante nessuna persona del sesso della vittima, il presidente esclude per sorteggio uno degli assessori-giurati e completa la corte con l'estrazione a sorte di un assessore-giurato dello stesso sesso della vittima.

Art. 63 cpv. 4 (nuovo)

⁴La Corte di appello e di revisione penale giudica gli appelli e le domande di revisione nei casi in cui la sentenza impugnata sia stata pronunciata da una corte con la partecipazione di assessori-giurati; sono eccettuati i casi dell'articolo 406 capoverso 1 lettere *b*, *d* e *e* CPP; le norme sulla partecipazione degli assessori-giurati nella Corte delle assise criminali si applicano per analogia.

II.

La legge del 14 maggio 1973 sugli onorari dei magistrati è modificata come segue:

Art. 5 (nuovo)

Indennità agli assessori-giurati

Gli assessori-giurati del Tribunale di appello hanno diritto, oltre al rimborso delle spese di trasferta, ad un'indennità calcolata secondo le disposizioni sulle indennità concernenti le commissioni nominate dal Consiglio di Stato.

III. Diritto transitorio

1. Se l'atto d'accusa è stato depositato prima dell'entrata in vigore della presente legge, il Tribunale penale cantonale giudica nella composizione secondo il diritto previgente.
2. Se la decisione impugnata è stata emanata prima dell'entrata in vigore della presente legge, la Corte di appello e di revisione penale giudica senza la partecipazione degli assessori-giurati.

IV.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2012.